



TRIBUNALE FEDERALE FIV

Decisione n. 5/2025

Procedimento Disciplinare RPNI n. 1\2025

a carico di

Tesserato n. 826348 Matteo Guardigli- Affiliati 339 Circolo Vela
Cesenatico ASD e 2474 Circolo Cervia Yacht Club Asd

Il Tribunale Federale composto da:

Avilio Presutti, presidente

Daniela Ferretti, componente estensore

Simona Crispo, componente

ha reso la presente

DECISIONE

Cenni in fatto e svolgimento del procedimento

Con provvedimento del 04\03\2025, Il Procuratore Federale deferiva innanzi a questo Tribunale:

-il Sig. Matteo Guardigli - all'epoca dei fatti istruttore tesserato n. 826348, per il circolo velico Ravennate ASD-XI Zona, per "aver agito con condotta non conforme ai principi di lealtà e di rettitudine sportiva ex art 61, comma 1 e 2, del Reg. di Giustizia recando grave lesione alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione Italiana Vela" ed altresì per "aver agito in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità dettati dal Codice di Comportamento Sportivo della Federazione Italiana Vela e del Coni; ed infine per "aver violato l'obbligo di essere sempre e dovunque esempio di rettitudine sportiva e di moralità per analogia con l'art 22 comma 3 del Regolamento allo Statuto della Federazione Italiana Vela, in relazione all'aggravante di cui all'art 67, comma 3 del Regolamento di Giustizia per la specifica qualifica di istruttore e, in ogni caso, avuto riguardo alla condotta

successiva all'evento es art, 67 comma 2 del Regolamento di Giustizia con riferimento all'invito da parte del genitore della minore a porre termine alla relazione-con l'aggravante di cui all'art 68 punto a) del Reg. di Giustizia:

-Il Circolo 339 Circolo Vela Cesenatico ASD e il Circolo 2474 Cervia Yacht Club ASD, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, in concorso tra loro o secondo l'accertando grado di responsabilità nell'occorso per "aver agito con condotta non conforme ai principi di lealtà e di rettitudine sportiva ex art 61, comma 1 e 2, del Reg. di Giustizia recando grave lesione alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione Italiana Vela rilevano la responsabilità oggettiva del circolo e l'omissione di controlli atti ad evitare l'insorgenza dei fatti o quanto meno a contenerne gli effetti" e " aver agito in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità dettati dal Codice di Comportamento Sportivo della Federazione Italiana Vela e del Coni".

L'indagine della Procura ha preso le mosse da un esposto pervenuto a firma del genitore della minore -*omissis*- relativo a presunti comportamenti illeciti sanzionabili sotto il profilo disciplinare e riconducibili a presunti atti di violenza sessuale nei confronti dell'atleta minore -*omissis*-. Ciò in un lasso temporale nel quale incolpato e persona offesa hanno svolto attività sportiva presso il Circolo Vela Cesenatico ASD e il Circolo Cervia Yacht Club ASD.

Durante le indagini, la Procura richiedeva al Circolo Vela Cesenatico ASD, presso il quale risultavano tesserati sia l'atleta che l'Istruttore Matteo Guardigli, di acquisire tutta la documentazione inerente le iniziative prese in conseguenza dei fatti esposti, ivi comprese le dichiarazioni dei soggetti coinvolti e dei genitori.

Con missiva del 11 febbraio 2025 il Circolo, declinando le proprie responsabilità trattandosi di fatti asseritamente avvenuti in epoca antecedente al tesseramento dei soggetti coinvolti presso lo stesso circolo, affermava di aver cautelativamente sospeso l'istruttore Guardigli da ogni attività.

Con successiva memoria del 9 aprile 2025 il Circolo Vela Cesenatico ASD ribadiva la propria estraneità ai fatti, mentre il Responsabile del Safeguarding, sentito in merito, affermava che ad avviso della società il rapporto tra l'istruttore Guardigli e l'atleta minore -*omissis*- era un normale rapporto tra istruttore e allieva.

In sede di audizione la minore -*omissis*- negava la relazione di tipo sessuale\affettivo con l'Istruttore, e affermava che Matteo Guardigli l'aiutava con i compiti, ascoltava i suoi sfoghi e che la difendeva dalle "prese in giro" dei compagni di squadra.

L'Istruttore Guardigli non faceva dichiarazioni alla Procura poiché il legale dello stesso incolpato dichiarava *"che il proprio assistito non era tenuto a rispondere in quanto indagato dalla Procura della Repubblica di Ravenna."*

A seguito dell'istruttoria intrapresa, la Procura Federale riteneva di deferire i soggetti sopra indicati, ciascuno per il rispettivo titolo.

A supporto delle proprie argomentazioni, il requirente rilevava l'esistenza di una relazione fra l'istruttore Guardigli e l'allieva -

omissis-, a suo dire documentata dalla lettura delle pagine 31 e 32 della denuncia in atti, dalla quale emerge l'interlocuzione a "dir poco invasiva fra il Guardigli e la minore".

Secondo la Procura, fatti generativi della relazione risalivano alle due trasferte agonistiche, svoltesi sotto l'egida del circolo Cervia Yacht Club ASD, una all'Elba e l'altra a Punta Ala, per poi proseguire una volta rientrati gli atleti a casa.

La Procura Federale riteneva pertanto inappropriato e sconveniente il comportamento del tesserato istruttore Matteo Guardigli, in palese violazione del Codice Etico Fiv e del Codice di Comportamento Coni e riteneva altresì configurabili le aggravanti derivanti dalla qualifica di Istruttore del Guardigli e dal fatto che quest'ultimo aveva ignorato la richiesta del genitore della minore di interrompere la relazione, persistendo nella sua condotta.

La Procura Federale riteneva inoltre sussistente la responsabilità oggettiva del Circolo Cervia Yacht Club ASD e del Circolo Vela Cesenatico ASD per non aver approntato tutte le misure necessarie a tutela dei minori.

Fissata l'udienza del 11 giugno 2025, si costituivano l'incolpato Matteo Guardigli nonché il Circolo Cervia Yacht Club con memorie difensive nel merito.

All'udienza del 11 giugno 2025 tenutasi in via telematica, sentiti i difensori come da verbale di udienza, esaminati i documenti e letti gli atti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

In relazione agli stessi fatti per i quali è stata esercitata l'azione disciplinare risulta proposta denuncia querela innanzi alle competenti autorità statali. Non vi è peraltro notizia dell'intervenuto esercizio dell'azione penale. Tale circostanza, unitamente al risaputo principio di autonomia e necessaria immediatezza del procedimento disciplinare, consente al Collegio di trattenere la causa per la decisione.

Si parla qui di rapporti istruttore-allievo. Non diversamente da quanto si ritiene a proposito di qualsiasi insegnante nell'ordinamento statale, l'istruttore sportivo deve tenere un comportamento basato su valori esemplari di onestà, equilibrio, coerenza e lealtà così da essere un modello per i giovani atleti e garantire loro sicurezza, salute e benessere psico-fisico (cfr. art. 12 Codice di comportamento etico sportivo FIV).

Tale, all'evidenza, non è la situazione dell'istruttore sportivo il quale intrattenga una relazione affettiva con un allievo, tanto più se minore (cfr. ex plurimis, TFN FIT 1/2021) e tale, ad avviso del Collegio, è la situazione nella quale versa l'incolpato giacché, in punto di fatto, più di un elemento depone nel senso della esistenza di una relazione istruttore-allievo obiettivamente diversa da quella richiesta dalle regole federali e più in generale da quelle etiche (art. 61, commi 1 e 2 RdG; art. 2 Codice di comportamento sportivo FIV e CONI che certamente risulta leso dalla condotta del tecnico che intrattenga una relazione clandestina con un'allieva).

D'altra parte, nella materia considerata, ai fini della declaratoria di responsabilità, non si applica la regola (propria del procedimento penale) dell'*oltre ogni ragionevole dubbio* ma il diverso criterio probatorio del *più probabile che non* (cfr. CFA FIGC, 20 maggio 2024, n. 121).

Doverosamente applicando quest'ultimo schema di valutazione agli elementi probatori in atti la conclusione non può che essere nel senso della esistenza nella fattispecie di una relazione palesemente esorbitante da quella propria dell'ambito sportivo-tecnico-educativo. Depone in questo senso l'univoca mole di messaggi whatsapp scambiati tra l'incolpato e l'allieva, il cui precipitato risulta confermato dai messaggi che l'allieva scambiava con l'amica -omissis-. La obiettiva significatività di tale materiale probatorio non risulta superata dalle difese dell'incolpato che, peraltro, non ha negato l'esistenza della relazione in esame. Non vi è alcun dubbio, in conclusione, che l'incolpato abbia intrattenuto una non occasionale relazione con l'atleta offesa e che della gravità di tal comportamento questi fosse ben consapevole (*non sei tu che rischi la carriera e la galera* dice appunto il Guardigli all'atleta). Ciò fermo restando che non risulta accertata alcuna forma di abuso o di costrizione fisica del deferito nei confronti della giovane atleta.

Accertata la responsabilità disciplinare dell'incolpato Matteo Guardigli, circa la quantificazione della sanzione, considerata la equivalenza tra le circostanze attenuanti (mancanza di recidiva e la condotta specchiata del deferito ante fatto e la giovane età dell'incolpato) ex art 67 comma 2, con la contestata aggravante di cui all'art. 67.3 e 68.1.a del RdG, si ritiene equa la sanzione della misura di mesi 1 della sospensione ex art 73 Reg. di Giustizia, accompagnata dalla misura accessoria della sospensione temporanea dell'attività dello stesso incolpato dall'Albo di appartenenza per mesi due, giusta quanto disposto dall'art. 76 RdG.

Quanto agli addebiti mossi alle strutture affiliate ritiene il Collegio che le posizioni vadano differenziate.

In effetti, il Circolo Vela Cesenatico, nel breve lasso di tempo durante il quale incolpato ed allieva offesa sono rimasti nel perimetro di responsabilità della struttura in questione (in sostanza, solo parte del gennaio 2025), difficilmente avrebbe potuto percepire quanto stava avvenendo ed ha comunque immediatamente messo in campo misure di tutela, quali la sospensione delle attività dell'incolpato e l'affidamento della squadra ad altro soggetto. Per tali ragioni si ritiene che il Circolo Vela Cesenatico vada mandato indenne da responsabilità disciplinare e ciò rende irrilevante l'eccezione di nullità per pretesa compressione del diritto di difesa del presidente Morgagni (peraltro non condivisibile giacché comunque nella nota 9 aprile 2025 sono contenute difese di merito della posizione considerata).

Ritiene viceversa il Collegio che sussista la responsabilità oggettiva, ancorché non grave, del Cervia Yacht Club. Se pur si deve infatti dare atto che tale struttura si è dotata di protocolli operativi adeguati ed ha recepito le normative dedicate alla materia coinvolta, sta di fatto

che la decisione di trasferire in territorio altrui gli allenamenti (che appunto si svolgevano presso la struttura terza dello Sporting Beach SSD) ha ragionevolmente creato (non essendo normata né accompagnata da procedure di controllo) un ambiente più favorevole alla progettazione e alla commissione dell'illecito disciplinare per la obiettiva difficoltà, in tale situazione, di controllare gli atleti. Controlli, ancorché saltuari, dei quali non è stata fornita evidenza alcuna. Per l'accertata violazione si stima equa la sanzione della deplorazione con nota scritta (art. 72.1.a).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale-sezione disciplinare- definitivamente pronunciando:

- ritiene l'incolpato Matteo Guardigli responsabile dell'illecito disciplinare addebitatogli e pertanto lo condanna alla sanzione della sospensione per mesi 1 ex art 73 Reg. di Giustizia, nonché alla misura accessoria della sospensione temporanea dall'Albo di appartenenza per mesi due, giusta quanto disposto dall'art. 76 RdG;
- ritiene sussista la responsabilità oggettiva del circolo Cervia Yacht Club ASD in relazione all'illecito disciplinare addebitatogli e conseguentemente applica la sanzione della deplorazione con nota scritta (art. 72.1.a);
- assolve da ogni addebito il Circolo Vela Cesenatico ASD in merito al contestato addebito.

12 giugno 2025

Il Presidente
Avilio Presutti

Il componente estensore
Daniela Ferretti

Firmato digitalmente da: Avilio Presutti
Data: 12/06/2025 11:53:51

F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 12.06.2025

Firmato digitalmente da:
Daniela Ferretti
Data: 12/06/2025 12:31:49